



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Pianificazione Risorse Idriche
direzione24@regione.piemonte.it

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE

Data 09 GIU. 2003
Protocollo 5020 /24.00

Alla Giunta Regionale
Alle Giunte delle Province Piemontesi
Alla Conferenza dell'Autorità dell'ambito 2
Alla Conferenza dell'Autorità dell'ambito 3
Alla Conferenza dell'Autorità dell'ambito 4
Alla Conferenza dell'Autorità dell'ambito 5
Alla Conferenza dell'Autorità dell'ambito 6
Alle Comunità Montane piemontesi
Alla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.
LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Comunicazione di determinazione assunta dalla Conferenza regionale delle risorse idriche.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 869 del 10.3.1997 è stata costituita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della legge regionale 13/1997, chiamata ad azioni di coordinamento e verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche, nonché alla formulazione ed espressione agli stessi di proposte e pareri.

A norma dell'articolo 5 del Regolamento approvato in data 6 ottobre 1997 le determinazioni assunte dalla Conferenza sono comunicate alla Giunta Regionale e alle Giunte Provinciali nonché, ove necessario, alle Autorità d'ambito, all'U.N.C.E.M. ed agli altri enti e organismi interessati.

In applicazione del precitato Regolamento si comunica che nella seduta del 21 maggio 2003 la Conferenza ha approvato gli indirizzi e i criteri per la stipula degli accordi di programma previsti dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio



1997 n. 13 per l'assegnazione alle Comunità montane, da parte delle Autorità d'ambito, di una quota della tariffa del servizio idrico integrato destinate all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Quanto sopra in considerazione della necessità di garantire il coordinamento e l'uniformità su scala regionale delle procedure di assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione del precitato articolo 8, comma 4 della l.r. 13/1997.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Responsabile della Segreteria della Conferenza

(Ing. Orazio RUFFINO)

AG/MAR



CONFERENZA REGIONALE DELLE RISORSE IDRICHE
(articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13)

Dal verbale n. 2/2003

Seduta del 21 maggio 2003

L'anno duemilatre il giorno 21 del mese di maggio alle ore 9.30 in Torino, presso la Sala riunioni della Regione Piemonte di Corso Stati Uniti 21, si è riunita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, con l'intervento di Ugo Cavallera - delegato permanente del Presidente della Giunta Regionale, Giovanni Sacco - delegato del Presidente della Provincia di Novara, Edoardo Sortino - in rappresentanza del Presidente della Provincia di Torino, Antonio Quaretta - in rappresentanza del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Alberto Buzio - Presidente della delegazione regionale U.N.C.E.M, Carlo Robutti - delegato del Presidente della Provincia di Vercelli e delegato permanente del Presidente dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale 2, Silvano Ravera - delegato del Presidente dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale 3, Paolo Galfrè - in rappresentanza della Provincia di Cuneo e delegato permanente del Presidente dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale 4, Roberto Tamburini - delegato permanente del Presidente dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale 5 e Renzo Tamburelli - delegato del Presidente della Provincia di Alessandria e delegato permanente del Presidente dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale 6, con l'assistenza di Agostina Garazzino nelle funzioni di segretario verbalizzante.

Sono assenti: Giancarlo Fassone - delegato permanente del Presidente della Provincia di Asti e Fausto Governato Greggio - delegato permanente del Presidente della Provincia di Biella.

Determinazione n. 4

Oggetto: Indirizzi e criteri per la stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13.

Premesso che l'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 dispone che le Autorità d'ambito destinino una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Reputato necessario garantire, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della l.r. 13/1997, il coordinamento e l'uniformità su scala regionale delle procedure di assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione del precitato articolo 8, comma 4 della stessa legge regionale.

**INDIRIZZI E CRITERI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 20
GENNAIO 1997 N. 13**

L'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 dispone che le autorità d'ambito destinino una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Al fine di garantire il coordinamento e l'uniformità su scala regionale delle procedure di assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione del precitato articolo 8, comma 4 della legge regionale, le Autorità d'ambito e le Comunità montane si atterrano nella predisposizione dei contenuti degli accordi di programma ai seguenti criteri ed indirizzi.

1. Definizione e ripartizione del finanziamento

L'importo effettivo dei proventi derivanti dalla quota di tariffa destinata alle Comunità Montane da corrispondere è definito con riferimento all'ammontare dell'introito tariffario realizzato per ciascun anno.

Tale importo sarà corrisposto in via ordinaria ad ogni singola Comunità Montana in proporzione a quote che tengono conto della superficie e della popolazione residente, in base ai criteri di utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

2. Attività oggetto del finanziamento

Saranno oggetto del finanziamento le attività finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale, secondo i più recenti orientamenti dell'Autorità di bacino del fiume Po, il complesso di interventi, solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.

In tal modo la manutenzione del territorio nel suo insieme dovrà garantire la funzionalità dell'ecosistema, ripristinando o preservando l'equilibrio territoriale-ambientale attraverso azioni periodiche e diffuse, comunque coerenti con la pianificazione di settore regionale, provinciale e di bacino.

A tal fine la predetta manutenzione potrà contemplare sostanzialmente le seguenti tipologie di attività:

- a) interventi in alveo;
- b) interventi sui versanti;
- c) interventi sulle opere di difesa idraulica;
- d) interventi sulle opere di difesa idrogeologica.

3. Piano pluriennale di manutenzione ordinaria delle Comunità Montane

Ogni Comunità Montana dovrà presentare un Piano pluriennale di manutenzione ordinaria, redatto secondo i criteri precedentemente illustrati e contenente:

- a) una relazione generale che riassume e schematizzi le criticità e le proposte di intervento contenute in piani e studi già disponibili;
- b) una relazione tecnica che analizzi i dissesti verificatisi nel tempo, la tipologia delle opere utilizzate e la loro funzionalità nel tempo, nonché le situazioni critiche per carenze o assente manutenzione;
- c) il quadro degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per l'area esaminata, distinti per priorità, l'indicazione di ambiti territoriali che risultano meritevoli di manutenzione per l'effetto positivo che hanno sull'equilibrio idrogeologico e sulla risorsa idrica, il cronoprogramma delle azioni manutentive (tempi e costi);
- d) gli schemi progettuali relativi agli interventi di manutenzione individuati.

Nell'ambito dell'importo corrisposto sono riconosciute anche le spese tecniche e accessorie sostenute per la redazione e la gestione dei Piani di manutenzione che verranno esplicitate nei Piani stessi.

4. Ammissione al finanziamento e sua erogazione

L'Autorità d'ambito, verificata la coerenza dei Piani pluriennali di manutenzione ordinaria con i criteri di cui al punto 2, ne delibera l'ammissione al finanziamento.

Entro il mese di agosto sarà erogata una prima tranche del finanziamento spettante in via previsionale a ciascuna Comunità Montana.

Annualmente la Comunità Montana presenterà la rendicontazione sintetica sull'attuazione dei Piani pluriennali di manutenzione ordinaria per la relativa presa d'atto da parte dell'Autorità d'ambito, nonché per consentire il monitoraggio sulle criticità di realizzazione dei Piani stessi.

A fine anno sarà corrisposta una seconda tranche a saldo del finanziamento spettante a ciascuna Comunità Montana.